



I.T.T.S. - "S. FEDI - E. FERMI"-PISTOIA
Prot. 0013611 del 18/12/2022
I-1 (Uscita)

Regolamento di Istituto

Parte Prima

Art. 1 – Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto. È consentito lo svolgimento di una assemblea d'Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di classe non potranno effettuarsi sempre nello stesso giorno e nella stessa ora di insegnamento quelle di Istituto non potranno effettuarsi sempre nello stesso giorno della settimana. Altre assemblee si possono svolgere fuori dall'orario di lezione se c'è la disponibilità dei locali. La richiesta di convocazione delle assemblee di Istituto e di classe, uniformemente all'O.d.G. da trattare, deve essere presentata in Presidenza con un margine di anticipo di 5 giorni. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti. Resta inteso che, a norma delle vigenti disposizioni, il Dirigente Scolastico o un docente delegato ha facoltà di sorvegliare sul corretto funzionamento dei lavori dell'Assemblea. Gli alunni sono liberi di riunirsi inoltre nell'ambito dell'Istituto, durante le ore non occupate da lezioni, dopo che siano intervenute intese che dovranno essere oggetto di provvedimenti motivati tra i loro rappresentanti e la Presidenza e sempre nell'osservanza dei diritti e delle esigenze del personale non docente. Il Dirigente Scolastico e i professori possono assistere a qualsiasi assemblea degli alunni; i familiari degli allievi possono esservi ammessi o invitati. Alle assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, potranno partecipare altresì esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Lo svolgimento ordinato delle assemblee è assicurato dagli stessi studenti. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.

Art. 2 – Entro il 31 ottobre di ciascun anno, se non altrimenti disposto dal Superiore Ministero, a cura della commissione elettorale, ogni classe, presente almeno la metà degli iscritti, elegge per scrutinio segreto i propri rappresentanti in seno al Comitato studentesco. Risultano eletti i due alunni che abbiano raccolto il numero maggiore di voti. Lo stesso procedimento è osservato per la sostituzione dei rappresentanti che si siano dimessi dall'incarico o ritirati dalla scuola. Ogni allievo ha diritto di presentare la propria candidatura. Gli eletti in carica, di regola, per la durata dell'intero anno, costituiscono il Comitato studentesco.

Art. 3 – Il Comitato studentesco di Istituto, organo rappresentativo di tutti gli alunni, esprime pareri non vincolanti su qualsiasi aspetto e problema della vita scolastica. Il Comitato studentesco si riunisce di diritto dopo la sua costituzione, su proposta del rappresentante di classe più anziano, ed elegge tra i suoi membri un presidente ed un segretario, secondo il procedimento stabilito per le elezioni di cui all'art.2 del presente regolamento. Il Comitato studentesco è convocato dal suo presidente in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno. Il Comitato studentesco può essere convocato in seduta straordinaria o su proposta del suo Presidente, od in seguito a richiesta di un terzo dei consiglieri. Per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato. Il Comitato studentesco non si può riunire autonomamente durante le ore di lezione, ma solo su convocazione del Dirigente Scolastico e per comunicazioni urgenti.

Art. 4 – Gli alunni sono liberi di manifestare il proprio pensiero con la parola o lo scritto: possono, esclusivamente nell'ambito dell'Istituto, redigere, esporre, e diffondere fogli e periodici che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. L'esposizione degli scritti può avvenire solamente sugli spazi all'uopo destinati. L'associazione studentesca può curare la pubblicazione di un suo periodico ufficiale. Ad evitare violazioni di legge, i fogli su citati sono sottoposti preventivamente al controllo del Dirigente Scolastico, al quale, prima dell'esposizione e della diffusione, deve essere sempre consegnata una copia degli stessi, firmata dai redattori. È esclusa ogni forma di censura ideologica.

Assemblee dei Genitori



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211
Web: www.ittfedifermi.edu.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

Art. 5 – Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o d'istituto. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto. Se le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, la data e l'orario vanno concordati con il Dirigente Scolastico di volta in volta.

Art. 6 – Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei genitori eletti. Quelle di istituto su richiesta del presidente se è stato eletto o dalla maggioranza del comitato o almeno da 200 genitori per una popolazione scolastica compresa fra 500 e 1000.

Art. 7 – Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta, autorizza l'assemblea dei genitori, ne dà comunicazione mediante affissione all'albo rendendo noto anche l'ordine del giorno.

Art. 8 – L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento da inviare in visione al Consiglio d'Istituto.

Art. 9 – Alle assemblee di sezione, di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola gli insegnanti rispettivi ed il Dirigente Scolastico.

Parte Seconda

Art. 10 - La disciplina è affidata, oltre agli insegnanti, al senso di responsabilità degli allievi così come stabilito nello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

Art. 11 - Gli alunni che manchino ai doveri relativi ed offendano col loro comportamento la disciplina, il decoro, la morale, persone e cose anche in prossimità della scuola, sono sanzionati in base alla gravità della mancanza, secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina relativo allo statuto degli studenti e delle studentesse.

Art. 12 - L'accesso alle aule avverrà ordinatamente nei cinque minuti precedenti l'orario di inizio regolare delle lezioni con la vigilanza dei collaboratori scolastici. Il personale docente deve trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli allievi eventualmente ritardatari potranno ottenere dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione ad entrare in aula quando sia dimostrato che il ritardo sia dovuto a cause indipendenti dalla loro volontà.

Art. 13 - La puntualità è uno degli elementi che contribuiscono a formare il giudizio sul comportamento complessivo dello studente. Nei primi 20 minuti l'ingresso in ritardo potrà essere autorizzato anche dal docente presente in aula che lo farà annotare sul registro elettronico. Per ritardi superiori si potrà accedere in aula previo permesso scritto (su apposita modulistica) vistati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Gli ingressi in ritardo devono essere giustificati il giorno stesso o il successivo tramite il registro elettronico. Il numero complessivo dei ritardi non potrà superare i dieci per anno scolastico, cinque per ogni periodo. Dopo tale numero di ritardi l'alunno non sarà di norma ammesso in Istituto se maggiorenne, in classe se minorenni. In tal caso l'allievo si recherà nella biblioteca o in altro locale opportunamente indicato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Le entrate in ritardo oltre la seconda ora devono essere limitate a casi eccezionali e a seguito di motivata e documentata richiesta.

Art. 14 - Sono consentiti in tutto l'anno dieci permessi di uscita anticipata, cinque per ogni periodo, fino al massimo di un'ora per validi motivi, e di massimo due ore in casi particolari, e su valutazione della Presidenza, a seguito di motivata e documentata richiesta dell'esercente la potestà genitoriale, il quale dovrà presentarsi in Istituto per prelevare l'allievo, se minorenni, oppure delegare persona terza. Qualora gli allievi debbano lasciare l'aula prima della fine delle lezioni, per improvvisa indisponibilità di personale insegnante o per altra causa, il Dirigente Scolastico ne valuterà i motivi e informerà gli interessati. Gli alunni indisposti fisicamente potranno essere dimessi solo se accompagnati da un familiare maggiorenne. Casi particolari di richieste di uscita anticipata superiore ad un'ora saranno valutati caso per caso dalla Presidenza. Le autorizzazioni alle entrate posticipate o alle uscite anticipate dovute ai mezzi di trasporto verranno concesse solo nel caso in cui l'orario adottato per le lezioni risulti effettivamente incompatibile con quello dei mezzi pubblici da usufruire. Le autorizzazioni permanenti di uscita anticipata (massimo di un'ora) per motivi estranei alla pendolarità dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Classe e revocabili dallo stesso in qualunque momento.



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211
Web: www.ittfedifermi.edu.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

Art. 15 - La segreteria ha cura di annotare nei registri di classe, all'inizio dell'anno scolastico, i nominativi degli studenti ai quali la Presidenza ha rilasciato, dietro puntuale documentazione, autorizzazione all'ingresso ritardato oltre quello autorizzato, o all'uscita anticipata.

Art. 16 - Gli alunni assenti per qualsiasi causa, ivi comprese le assenze collettive, non potranno essere riammessi a scuola senza giustificazione scritta dell'esercente la potestà genitoriale, circa i motivi dell'assenza, da presentarsi il giorno stesso del rientro o al massimo il giorno successivo. Gli alunni maggiorenni potranno essere riammessi solo dopo aver giustificato l'assenza tramite il registro elettronico. Qualora una classe si assenti per una intera giornata senza giustificato motivo, gli allievi, saranno sottoposti alle sanzioni previste del regolamento di disciplina.

Art. 17 - Le assenze degli studenti devono essere giustificate dal Dirigente Scolastico o dai Docenti all'uopo designati. Gli estremi dell'avvenuta giustificazione devono essere indicati sul registro di classe a cura degli insegnanti della prima ora di lezione. L'alunno privo di giustificazione nel giorno del rientro deve essere ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore e dovrà poi giustificare il giorno successivo. La mancata giustificazione al terzo giorno dal rientro determina la non ammissione in Istituto se l'allievo è maggiorenne, in classe se minorenni. In tal caso l'allievo si recherà nella biblioteca o in altro locale opportunamente indicato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

Art. 18 - Gli allievi assenti per oltre cinque giorni consecutivi debbono corredare la giustificazione con un certificato medico rilasciato dal medico curante, attestante che l'alunno è in condizione di riprendere le lezioni. I certificati medici devono essere inoltrati in segreteria per essere allegati al fascicolo personale degli allievi interessati. Qualora l'assenza di oltre cinque giorni non sia dovuta a motivi di salute, è necessaria una dichiarazione da presentare preventivamente.

Art. 19 - Il consumo delle bevande acquistate dai distributori automatici deve avvenire rigorosamente in prossimità del distributore stesso. Per nessun motivo è consentito trasportare bicchierini di caffè o di altre bevande in giro per la scuola e ancor meno in classe o nei laboratori.

Art. 20 - Le irregolarità di frequenza sono forme di mancanza ai doveri scolastici e di negligenza e vengono evidenziate. Gli allievi devono portare da casa quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. E' vietato l'accesso ed il parcheggio di mezzi a motore di qualsiasi tipologia nelle aree interne dei due plessi.

Art. 21 - I bagni devono essere sempre aperti, ma il Dirigente Scolastico può limitarne l'apertura se si verificano danneggiamenti o altri comportamenti scorretti degli allievi. L'uscita degli allievi dalle aule per accedere servizi igienici, per l'acquisto della merenda o per motivi di tipo didattico (accesso alla segreteria didattica, prenotazione presso lo sportello didattico, convocazioni del Dirigente Scolastico,...) è autorizzata dagli insegnanti con le seguenti modalità: - può uscire un solo allievo alla volta, salvo casi eccezionali; - in ogni ora di lezione non possono uscire più di 3 allievi;

Art. 22 - L'intervallo della ricreazione è fissato annualmente dagli organi collegiali competenti, contestualmente all'approvazione dell'orario normale di lezioni. Il Dirigente Scolastico potrà comunque sospendere o ridurre la ricreazione in occasione di eccezionali modifiche dell'orario normale delle lezioni.

Art. 23 - In ogni laboratorio, per ogni ora di lezione, i posti devono essere concordati con i docenti e opportunamente annotati in modo che sia possibile individuare eventuali responsabili di danni. Ciascun allievo o gruppo di alunni risponde del posto di lavoro ad esso assegnato: eventuali danni agli arredi saranno addebitati al responsabile del danno se individuato, diversamente all'intera classe. Precise norme di sicurezza impongono che gli allievi siano muniti di camice e, ove prescritto, degli appositi occhiali di sicurezza e mascherine FFP2 per le esercitazioni di laboratorio e di reparti di lavorazione, nonché di tenuta sportiva per l'Educazione Fisica. Gli alunni sforniti dei prescritti corredi non saranno ammessi ai laboratori o alla palestra e verranno considerati assenti a tutti gli effetti.

Art. 24 - È severamente vietato agli allievi recarsi senza autorizzazione in aula diversa della propria.

Art. 25 - L'accesso degli studenti alla segreteria è consentito durante gli orari di apertura al pubblico.



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211
Web: www.itffedifermi.edu.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

Art. 26 - In palestra si ha l'obbligo di portare scarpe adeguate per poter partecipare alle lezioni. Gli studenti esonerati o temporaneamente non partecipanti alle lezioni dovranno comunque rimanere nell'aula palestra dove si svolgono le lezioni.

Art. 27 - Ogni alunno riceverà all'inizio di ciascun anno scolastico la programmazione didattica sulle discipline del corso frequentato.

Art. 28 - A norma delle vigenti disposizioni è tassativamente vietato fumare nei locali dell'istituto.

Art. 29 - È tassativamente vietato:

l'uso sotto qualunque forma di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche, se non per uso didattico e previa espressa autorizzazione del docente;

fare riprese audio e video di ambienti e persone, all'interno di tutti i locali della scuola, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile e comunque sempre previo consenso scritto della/e persona/e coinvolte.

La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell'alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa. All'interno della scuola, la rete locale (LAN) e internet sono aree di comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere utilizzate per scopi diversi.

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione si estende anche al personale docente e non docente, non autorizzato preventivamente.

L'uso dei telefoni cellulari nei locali dell'Istituto può essere autorizzato temporaneamente dal Dirigente Scolastico, qualora insorgano situazioni di particolare urgenza e gravità.

L'utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche si configura come infrazione disciplinare, rispetto alla quale la scuola è tenuta ad adottare le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

I comportamenti che si configurano come situazioni e/o episodi gravi di violazione della privacy, oltre ad essere sanzionati dal presente Regolamento, sono perseguibili ai sensi di legge.

In questi casi il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.

Art. 30 - In ogni ambiente scolastico di entrambe le sedi, Fedi e Fermi, si deve praticare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da tutti gli utenti della scuola in linea con le attuali indicazioni del Comune di Pistoia.

Gli alunni e tutto il personale dell'Istituto sono tenuti ad utilizzare nel modo corretto i contenitori specifici per tipo di rifiuto prodotto durante l'orario scolastico. Tali contenitori sono presenti nelle aule, nei laboratori e nelle zone chiamate "isole ecologiche" situate presso le fontanelle di acqua potabile ed i distributori di bevande calde.

Docenti e personale sono tenuti a vigilare ed informare gli alunni sul corretto utilizzo dei contenitori dedicati.